



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax: 06-84912351

COMUNICATO STAMPA

Roma, 14 Febbraio 2013

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

1) Ricorso ANDRIA BAT S.R.L.

RESPINTO

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013 ed ammenda di € 7.000,00 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale, nonché al Presidente del Collegio Sindacale, inflitta alla reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al C.U. n. 146/A del 7.5.2012, Titolo I) paragrafo IV) punto 1 e 8, comma 1, CGS (nota n. 2559/252 pf12-13 SP/blr del 2.11.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 4.12.2012)

2) Ricorso Calc. FABRIS MARCO

INAMMISSIBILE

avverso la sanzione della squalifica di mesi 2 ed ammenda di € 5.000,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 94 N.O.I.F. – nota n. 267/627pf09-10 – 26pf10-11/AM/ma del 13.7.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2013)

3) Ricorso POL. NUOVO CAMPOBASSO S.R.L.

RINVIO A NUOVO RUOLO

avverso le sanzioni:

- inibizione di mesi 1 al sig. Capone Ferruccio;
- ammenda di € 10.000,00 alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 C.G.S. per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante

inflitte seguito deferimento della Procura Federale per

violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione ai Titolo II "Criteri infrastrutturali" lett. A) punto 2), di cui al Com. Uff. n. 146/A del 7.5.2012 (nota n. 2595/85 pf12-13/SP/pp del 6.11.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n.59/CDN del 16.1.2013)

RESPINTO

4) Ricorso A.S. MARTINA FRANCA 1947

avverso la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 C.G.S. per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante, seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione al Titolo II "Criteri Infrastrutturali" lett. A), punti 1) e 2) di cui al Com. Uff. n. 146/A del 7.5.2012 (nota n. 2623/86 pf12-13/SP/pp del 7.11.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 16.1.2013)

5) Ricorso S.C. VALLÉE D'AOSTE S.R.L.

RESPINTO

avverso le sanzioni:

- inibizione di mesi 2 al sig. Filippella Filippo;
- ammenda di € 40.000,00 alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S. per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione al Titolo II), "Criteri infrastrutturali", lettera A), punto 3) di cui al Com. Uff. n. 146/A del 7.5.2012 (nota n. 3166/80 pf12-13/SP/pp del 27.11.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.59/CDN del 16.1.2013)

6) Ricorso TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L.

RESPINTO

avverso le sanzioni:

- inibizione di mesi 1 al sig. Ghezzi Ercole;
- ammenda di € 10.000,00 alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S. per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione al Titolo II), "Criteri infrastrutturali", lettera A), punto 3) di cui al Com. Uff. n. 146/A del 7.5.2012 (nota n. 3186/82 pf12-13/SP/pp del 28.11.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 16.1.2013)

7) Ricorso S.S. EBOLITANA CALCIO 1925

RINVIO A NUOVO RUOLO

avverso le sanzioni:

- inibizione di mesi 2 al sig. Giulio Eros Clemente;
- ammenda di € 20.000,00 alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S. per la condotta ascritta al proprio legale rappresentate

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione al Titolo III), "Criteri Sportivi ed Organizzativi" punto 6 di cui al Com. Uff. n. 158/A del 29 aprile 2011 (nota n. 2925/61 pf12-13/SP/pp del 19.11.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 16.1.2013)

8) Ricorso AVERSA NORMANNA

RESPINTO

avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 inflitta seguito gara Aversa Normanna/Salernitana del 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 22.1.2013)

9) Ricorso AS GUBBIO 1910 SRL

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Guerri Simone a 1 giornata di gara.

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Guerri Simone inflitte seguito gara Pisa/Gubbio del 3.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 5.2.2013)